

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI STUDI ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 188 DEL 27.12.2017

OGGETTO: Affidamento Servizio di manutenzione dell'ascensore camerale matr. N. VT99/100207 – Periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 - SMARTCIG ZA2217E2BB

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 108/341 del 20/12/2016 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2017, nonché il successivo atto del Consiglio n. 111.348 del 27/07/2017 con il quale si è provveduto all'aggiornamento del preventivo stesso;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 12/01/2017 con la quale si è provveduto all'assegnazione dei budget direzionale 2017 ai Dirigenti;

Preso atto della programmazione delle forniture e dei servizi per il corrente anno 2017 che, limitatamente all'Area servizi amministrativi studi anagrafe e tutela del mercato – è stata adottata con Determina n. 43 del 15/02/2017 della Dirigente della stessa Area;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 9/44 del 23/10/2013 con cui è stato varato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nel cui ambito sono state individuate le misure obbligatorie e facoltative prevedendo come obbligatorie la formazione, la rotazione del personale, il codice di comportamento e la trasparenza;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005 relativo alla stipula e alle modalità di esecuzione dei contratti;

Viste le disposizioni del D. Lgs 192/2012 “Ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali” e di quanto disciplinato in materia di termini di pagamento con Ordine di servizio del segretario generale n. 3 del 14/02/2013;

Preso atto del D.Lsg n. 50 del 18/04/2016 relativo all’ *“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* in vigore dal 19/4/2016;

Visto il Decreto n. 56 del 19/4/2017 correttivo del nuovo codice degli appalti

Richiamata la Determina n. 217 del 23/11/2015, con la quale è stata affidata, alla Soc. CI.FIN SRL, per il periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017, il *“Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207 – SMARTCIG N. Z561675144”*, per un canone biennale di € 1.032,00 + IVA;

Visto il Decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio del 08/08/2017 – emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 e pubblicato nella G.U. n. 219 del 19/09/2017 – con il quale è stata formalizzata l’istituzione della nuova Camera di Commercio Viterbo – Rieti, ed in particolare l’art. 2, a norma del quale *“le nuove camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di cui all’allegato b) sono costituite a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 580 del 1993 e successive integrazioni e modificazioni”*;

Visti, in particolare, l’art. 3 del Decreto sopra citato, a norma del quale *“le nuove camere di commercio di subentrano nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, che afferiscono alle preesistenti relative camere di commercio”*, ed il successivo art. 8 comma 1, ai sensi del quale *“con successivi eventuali provvedimenti adottati con la medesima procedura del presente decreto sono ulteriormente disciplinati, ove occorra, criteri e modalità per la successione nei rapporti giuridici esistenti”*;

Richiamata, altresì, la Determina n. 135 del 04/04/2012, con la quale è stato affidato, alla medesima Società sopra citata, per il periodo dal 01/05/2012 al 31/05/2019 il *“Servizio di noleggio e installazione di un combinatore telefonico con collegamento Gsm nell’ascensore camerale matr. N. VT99/100207 - SMART CIG NUM Z8904469C8”* -, al canone mensile di € 13,50 + Iva oltre al canone mensile per il noleggio della scheda pari ad € 6,50 + Iva, con esclusione del traffico telefonico;

Preso atto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 261 del 13/12/2017 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25

novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», anziché previa intesa con detta Conferenza;

Considerato, pertanto, che, per effetto di tale sentenza, deve applicarsi l'art. 3 del D.lgs. 281/1997, a norma del quale *“Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato - regioni in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata” (comma 3)*, e, *“In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza Stato - regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della Conferenza Stato - regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive” (comma 4)*;

Rilevato, pertanto, che, quand'anche non venisse raggiunta l'intesa, il Consiglio dei Ministri potrebbe decidere di confermare comunque l'accorpamento (provvedendo con deliberazione motivata) oppure di ritenere sussistenti ragioni di urgenza tali da deliberare in tal senso senza la previa intesa della Conferenza Stato – Regioni;

Considerato, quindi, che l'accorpamento con la Camera di Commercio di Rieti, ad oggi sospeso per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, potrebbe in teoria essere successivamente confermato dal Consiglio dei Ministri, e che pertanto, un eventuale nuovo contratto – che fosse destinato solo alla sede camerale di Viterbo – potrebbe dover essere risolto anticipatamente al fine della stipula di un ulteriore contratto che sia destinato a soddisfare le esigenze delle sedi camerali di Viterbo e Rieti;

Constatata, quindi, la situazione di incertezza al riguardo, e ritenuto, pertanto, opportuno, sia per non ledere le aspettative dell'eventuale nuovo contraente sia per non aggravare ulteriormente il procedimento, confermare, fino all'esito della sopra citata Conferenza Stato – Regioni, il contratto in essere con la Soc. CI.FIN S.R.L., la quale – con mail del 04/12/2017, acquisita agli atti con Prot. n. 21110 – ha comunicato alla Camera la propria disponibilità ad eseguire l'incarico in oggetto per l'anno 2018 alle stesse condizioni del contratto in essere, ossia per un importo annuo di € 516,00 + IVA, e quindi per un totale di € 629,52;

Ritenuto, comunque, necessario, riservarsi, fin d'ora, il diritto di recedere anticipatamente dal contratto qualora l'accorpamento con la Camera di Rieti dovesse perfezionarsi prima della scadenza contrattuale, con connesso obbligo di attivare nuove procedure di affidamenti che tengano conto del nuovo soggetto giuridico;

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, il quale stabilisce che *"Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328"*;

Considerato che, a partire dal 28/08/2017, è divenuto operativo il nuovo bando MEPA denominato *"Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) – Impianti Elevatori"*, il cui Capitolato Tecnico viene acquisito agli atti, e che la Soc. CI.FIN SRL è iscritta a tale bando;

Visto l'art. 80 del D.lgs. 50/2016, il quale prevede i requisiti per la partecipazione alle procedure di appalto;

Preso atto che la verifica dei requisiti è già stata completata, e dalla stessa è risultato – come da esiti acquisiti agli atti istruttori – che la Soc. CIFIN S.R.L. è in regola con tali requisiti, come di seguito indicato:

Agenzia delle Entrate: Prot. n. 14185 del 07/09/2017

Carichi Pendenti: Prot. n. 14417 del 24/08/2017

Casellario: Prot. n. 16393 del 06/10/2017

Direzione Lavoro: Prot. n. 14560 del 30/08/2017

D.U.R.C. scadenza 06/03/2018 (Prot. n. 18540 del 09/11/2017)

Considerato che – per quanto attiene alla verifica sul rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, requisito previsto dall'art. 80 comma 5 lett. e) del D.lgs. 50/2016 - la ASL Umbria 2 Area Sud Terni – in risposta alla richiesta prot. n. 14297 del 22/08/2017, acquisita agli atti – ha comunicato – con nota Prot. 14356 del 23/08/2017, anch'essa acquisita agli atti – di avere elevato, a carico della Soc. CI.FIN S.R.L., un verbale di contravvenzione per violazione dell'art. 18 comma 1 lett. e) del D.lgs. 81/2008, il quale prevede che il datore di lavoro debba *"prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico"*;

- Rilevato, tuttavia, che, nell'ambito del D.lgs. 81/2008, le violazioni delle norme sulla sicurezza rilevanti ai fini della partecipazione alle procedure di appalto sono quelle previste dall'art. 14 comma 1, in quanto sono soltanto queste a determinare – previo provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale da parte della ASL – l'emanazione, ad opera del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un atto interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche;

● Accertato che le violazioni le quali costituiscono il presupposto per il provvedimento di sospensione sopra citato, sono quelle indicate nell'Allegato 1) al D.lgs. 81/2008, ovvero:

- *Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;*

- *Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;*

- *Mancata formazione ed addestramento;*

- *Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;*

- *Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);*

● Preso atto, pertanto, che tra i casi sopra elencati non è compreso anche quello relativo alla mancata adozione delle *"...misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico"*;

● Considerato, in aggiunta a ciò, che la sopra citata nota ASL non menziona in alcun modo l'adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;

Preso atto, quindi, che la Soc. CIFIN S.R.L. deve considerarsi in regola anche rispetto al requisito previsto dall'art. 80 comma 5 lett. e) del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto, pertanto, di poter affidare alla Soc. CI.FIN S.R.L. – per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2018 – il *"Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207"*, al prezzo di € 516,00 + IVA, per un totale di € 629,52, salva la clausola di recesso anticipato sopra citata;

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016, in base al quale tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e considerato che tale norma prevede, inoltre, la pubblicazione, entro 2 gg. successivi all'adozione, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

Preso atto che, in base al comma 2 della medesima norma, gli atti d'ufficio, devono essere, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, e rilevato, al riguardo, che il SITARL – con mail del 7/02/2017– ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, al punto 7, alla luce del quale, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, è da ritenersi al momento, la pubblicazione sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza;

Ritenuta, quindi, sufficiente la pubblicazione – ai sensi dell'art. 29 comma 1 D.Lgs. 50/2016 - sul sito della stazione appaltante sezione Trasparenza - per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, nelle more di ulteriori indicazioni dal Sitarl o dall'Anac;

Preso, altresì, atto del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e della determinazione n. 8 del 18/11/2010 dell'AVCP, in base alle quali per ogni affidamento si ravvisa l'obbligo di preventiva acquisizione del CIG e/o del CUP – da citare poi in ogni tipo di documentazione successiva - nonché, ai fini della tracciabilità, l'acquisizione - da parte del soggetto affidatario e in relazione allo specifico affidamento - degli estremi del c/c dedicato, delle generalità e del codice fiscale del legale rappresentante, o della persona dallo stesso delegata, abilitato operare su detto c/c;

Vista la deliberazione dell'A.V.C.P. Delibera. n. 1377 del 21 dicembre 2016 relativa all'Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017, (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017), , la quale, con riguardo all'art. 2 "Entità della contribuzione", ha stabilito, per le procedure con importi a base di gara pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00, un contributo, a carico delle sole stazioni appaltanti, di € 30,00;

- Considerato che per tale affidamento non si prevede il versamento di alcuna contribuzione;

-Acquisito, in considerazione dell'esiguità dell'importo, lo **SMART CIG NUM ZA2217E2BB**, gestibile con procedura semplificata;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci, secondo le indicazioni della sottoscritta;

Valutata la non sussistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse con l'affidatario in argomento che non ha reso necessaria l'astensione del funzionario istruttore, ai sensi dell'art. 7 DPR 62 del 16/04/2013;

D E T E R M I N A

Di affidare – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 - alla Soc. CI.FIN S.R.L., con sede legale in Terni , Via Curio Dentato 60/62A, C.F./ P.IVA. 01310730559 - il *“Servizio di manutenzione ascensore camerale matr. N. VT99/100207– SMARTCIG ZA2217E2BB”*, al prezzo di € 516,00 + IVA, per un totale di € 629,52, in accettazione del preventivo acquisito agli atti con Prot. n. 21110 del 09/11/2017, tramite Trattativa Diretta a valere sul bando MEPA *“Servizi agli impianti (manutenzione e riparazione) – Impianti Elevatori”*, al costo di € 516,00 + IVA

Di dare atto che la suddetta Società è in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016;

Di ritenere sufficiente - ai fini dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 la pubblicazione del presente provvedimento solo sul camerale sezione Trasparenza — alla luce dei chiarimenti forniti dal Sitarl con mail del 7/02/2017 che ha fatto richiamo al Comunicato del Presidente del 17 marzo 2015, di cui al punto 7, ed ha fornito, in tal senso, indicazione per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.

Di rinviare ad un successivo provvedimento la prenotazione degli oneri relativi all’annualità di valenza contrattuale

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."